

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011.

*Relatore:* PESCANTE

N. 1.

### EMENDAMENTI

---

*Seduta del 24 gennaio 2012*

---

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 6, all'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno competenza esclusiva in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, solo compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione ».

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

**1. 50.** Brugger, Zeller.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)**

ART. 2.

*(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)**

\* \* \*

ART. 3.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni dell'Unione europea).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*bis*. – 1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 43, è aggiunto il seguente:

« 43-*bis*. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso in cui il diritto sia oggetto di accertamento giudiziale, qualora il relativo giudizio sia già pendente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. »

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

**3.050.** Tassone, Lusetti.

\* \* \*

ART. 4.

*(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)**

ART. 5.

*(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive dell'Unione europea).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*ART. 5-bis. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI). – 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:*

*a) adeguare, in coerenza con l'articolo 2 della direttiva, la definizione di delitto di tratta di esseri umani, di cui all'articolo 601 del codice penale, nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale sancito dall'articolo 25 della Costituzione, al fine di introdurre in tale nozione gli atti dolosi punibili quali il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi*

per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra ai fini di sfruttamento;

*b)* con particolare riferimento alla punibilità degli atti di passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime, di cui all'articolo 2 della direttiva, circoscrivere la fattispecie, precisando le condotte punibili;

*c)* definire lo sfruttamento nel rispetto dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva e stabilire l'irrilevanza del consenso;

*d)* in aderenza al paragrafo 5 dell'articolo 2, qualora le condotte di cui alla lettera *a)* coinvolgano minori di anni diciotto, prevedere che vengano punite come reato di tratta di esseri umani anche in assenza dei mezzi di coercizione elencati al paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva;

*e)* al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 19 della direttiva, nonché alle Raccomandazioni dell'Aja sul traffico degli esseri umani del 1997, prevedere l'istituzione del Relatore nazionale – equivalente al cosiddetto *National Rapporteurs (for trafficking in Human Beings)* – al fine di dotare il nostro Paese di un organismo in grado di monitorare il fenomeno, di scambiare informazioni sulle politiche nazionali e di contribuire alla prevista relazione della Commissione europea per la lotta alla tratta di esseri umani nello spazio europeo, di cui all'articolo 20 della medesima direttiva;

*f)* prevedere le misure necessarie atte alla tutela penale, all'assistenza e al sostegno delle vittime, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della direttiva;

*g)* con specifico riferimento all'articolo 16 della direttiva e alla protezione dei minori non accompagnati vittime della tratta, intesi, ai sensi del considerando n. 23 della medesima direttiva, quali soggetti che versano in situazione di particolare vulnerabilità e meritevoli di specifiche

tutele, istituire il tutore, o figura analoga, per la tutela del minore straniero non accompagnato vittima di tratta. Ferme restando le disposizioni vigenti, di natura urgente e temporanea, tra cui l'affidamento alle strutture di protezione sociale e il permesso di soggiorno temporaneo, nonché le prerogative assegnate al Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successivi regolamenti attuativi, prevedere per tali soggetti uno *status* giuridico duraturo, facilitare l'esercizio del diritto di asilo che le convenzioni internazionali riconoscono ai minorenni, in adeguamento del paragrafo 2 dell'articolo 16 della medesima direttiva, concernente l'adozione di misure necessarie per una soluzione duratura, basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore, per realizzare una sua concreta integrazione.

Commissione	Governo

**5. 019.** Garavini, Ferranti, Gozi, Zampa.

\* \* \*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*ART. 5-bis. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) prevedere che i reati relativi alla tratta di esseri umani siano configurati ai*

sensi dell'articolo 2 della direttiva, in particolare prevedendo come reati dolosi il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento, punendo altresì l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati;

*b)* prevedere che per i suddetti reati le pene siano stabilite come delineate dall'articolo 4 della direttiva, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti;

*c)* prevedere che le persone giuridiche siano ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva, secondo le modalità delineate nell'articolo 5 della direttiva e con l'applicazione delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive come sancite nell'articolo 6;

*d)* prevedere che le autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui alla lettera *a)*;

*e)* prevedere che le indagini e l'azione penale siano condotte secondo quanto delineato nell'articolo 9 della direttiva, in particolare prevedendo strumenti investigativi efficaci quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi;

*f)* prevedere che le misure di sostegno dei minori vittime della tratta di esseri umani siano disposte ai sensi degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva, e nelle indagini e nei procedimenti penali ai sensi dell'articolo 15 della direttiva;

*g)* prevedere adeguate misure necessarie per scongiurare e ridurre la do-

manda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani, come delineato dall'articolo 18 della direttiva;

*h)* prevedere che l'autorità cui è affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e di presentare relazioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, sia individuata nel Ministero dell'interno;

*i)* prevedere il coordinamento della strategia dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani, secondo l'articolo 20 della direttiva e avvenga nella forma della cooperazione giudiziaria diretta.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**5. 051.** Maggioni.

\* \* \*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*ART. 5-bis. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

*b)* prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

*c)* prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, punto iii) della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e per le misure di confisca di cui all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005;

*d)* prevedere l'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati;

*e)* prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione all'estero dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

*f)* prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

*g)* prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

*h)* prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere *e)* ed *f)*, adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

*i)* prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

*l)* prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

*m)* prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

*n)* prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

*o)* prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m*);

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

*p)* prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una con-

fisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera *b*);

*q*) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m*) e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

*r*) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

*s*) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura

civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

*t)* prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera *r)*, l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

*u)* prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

*v)* prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

*z)* prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati

dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esplorabilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

Commissione	Governo

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**5. 050.** Garavini, Ferranti, Bossa, Burton, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Samperi.

\* \* \*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*ART. 5-bis. (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio).* — 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* prevedere nell'ambito del procedimento penale, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, il riconoscimento e l'esecuzione sul territorio dello Stato di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca, dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro;

*b)* prevedere che:

1) per « bene » debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *d*), della decisione quadro;

2) per « provvedimento di blocco o di sequestro » debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *c*), della decisione quadro;

3) la « prova » concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui alla lettera *d*);

*c)* prevedere che l'esecuzione nel territorio dello Stato italiano nel quale si trova il bene o la prova riguardi qualsiasi provvedimento motivato adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;

*d)* prevedere che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilità;

*e)* subordinare, per le ipotesi di reato non contemplate nella lettera *d*), il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro:

1) se per fini probatori, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione;

2) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso

costituiscono un reato che, ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;

3) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;

*f)* prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro dei beni emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

*g)* prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che, nell'ambito di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo, alle condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella presente legge; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

*h)* prevedere la trasmissione d'ufficio, da parte dell'autorità giudiziaria italiana

che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria competente del provvedimento al quale occorre dare esecuzione nel territorio dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro;

*i)* prevedere che l'autorità giudiziaria italiana riconosca validità al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge e vi dia esecuzione senza ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo altresì che venga dato immediato avviso dell'avvenuto blocco o sequestro all'autorità richiedente;

*l)* prevedere che il vincolo di indisponibilità sul bene disposto dall'autorità giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa non provveda in maniera definitiva sulle richieste dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene; prevedere la facoltà di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio italiano, ferma restando la possibilità di revoca da parte dell'autorità giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni dell'autorità giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio;

*m)* prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione; quando vi siano cause di immunità o di privilegio a norma dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro risulti evidente che l'assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del « *ne bis in idem* »; nel caso previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *d)*, della decisione quadro;

*n)* prevedere che, nell'ipotesi in cui il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l'autorità giudiziaria italiana possa imporre un termine all'autorità giudiziaria di altro Stato membro entro il quale deve essere prodotto il certificato completo o corretto, o farsi trasmettere un documento equipollente ovvero ancora dispensare l'autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non vi sia esigenza di altre informazioni;

*o)* prevedere che la decisione di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente;

*p)* prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa disporre il rinvio, per una durata ragionevole, dell'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, quando tale esecuzione possa arrecare pregiudizio ad un'indagine penale già in corso sul territorio dello Stato, ovvero quando i beni o la prova già siano sottoposti a vincolo di indisponibilità nell'ambito di un altro procedimento penale; prevedere che la decisione del rinvio venga comunicata immediatamente all'autorità giudiziaria richiedente dello Stato membro;

*q)* prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro provenienti dall'autorità giudiziaria dello Stato membro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di confisca o contengano, nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro, un'indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra;

*r)* prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere disciplinate secondo le disposizioni contenute negli

accordi internazionali in vigore per lo Stato italiano concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione internazionale in materia di confisca;

s) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana, in deroga alle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla lettera r), non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di prova per l'assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui alla lettera d) e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni;

t) prevedere l'esperibilità dei rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro;

u) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro, l'attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilità, alla parte lesa.

Commissione	Governo

**5. 054.** Garavini, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Ferranti.

\* \* \*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*ART. 5-bis. (Attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009). 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009 e garantire la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del *design* industriale con le*

disposizioni contenute nella direttiva 98/71, l'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 239. – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. I terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso. »

Commissione	Governo

**5. 055.** Porcino, Messina.

\* \* \*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*ART. 5-bis. (Modifica all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale – Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009). – 1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:*

« ART. 239. – *(Limiti alla protezione accordata al diritto d'autore).* – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile

2001, erano di pubblico dominio. I terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli ed allora divenute di pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.»

Commissione	Governo

**5. 052.** Formichella.

\* \* \*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*ART. 5-bis. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'Accordo-quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'Accordo-quadro riveduto sul congedo parentale, concluso il 18 giugno 2009 dalle organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge:

*a)* in aderenza all'Accordo-quadro che contempla la non trasferibilità di un periodo minimo di congedo parentale da un genitore all'altro, attribuendo in forma non cedibile almeno uno dei quattro mesi previsti nell'arco di otto anni, modificare e

integrare il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di stabilire l'obbligatorietà del congedo di paternità e di un periodo di fruibilità dello stesso, in modo continuativo o frazionato, per i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che del settore privato, nonché per i lavoratori autonomi, e che sia tale da corrispondere al periodo minimo non trasferibile, di cui alla clausola 2, punto 2, del suddetto accordo;

*b)* al fine di incentivare la concreta fruibilità del congedo di paternità, prevedere che per il periodo minimo di congedo, stabilito ai sensi della lettera *a)*, la retribuzione venga fissata al 100 per cento della retribuzione mensile spettante;

*c)* prevedere l'estensione applicativa della disciplina in materia di congedi parentali, comprensiva del congedo obbligatorio di paternità di cui alla lettera *a)*, anche ai soggetti non tutelati dalla normativa vigente, con particolare riguardo ai lavoratori atipici o con contratti a termine, in coerenza con quanto contenuto nella clausola 2, punto 1, dell'accordo, laddove stabilisce che l'Accordo trovi attuazione in favore di tutti i lavoratori di ambo i sessi, con un contratto o rapporto di lavoro definito dalla legge, dalla contrattazione collettiva e/o dalle prassi vigenti negli Stati membri, senza che venga esclusa dall'ambito di applicazione nessuna particolare fattispecie lavorativa;

*d)* prevedere congedi supplementari per i parti plurimi, prematuri, e per le nascite di bambini con *handicap*;

*e)* al fine di agevolare la ripresa dell'attività professionale dopo i periodi di congedo parentale, obbligatorio o facoltativo, e di promuovere una maggiore conciliazione dei tempi di lavoro e di condivisione del lavoro di cura – in aderenza alla clausola 6 dell'accordo – prevedere, sia per il settore pubblico che per quello privato, specifiche misure di sostegno per

Commissione	Governo

un graduale reinserimento delle madri lavoratrici al rientro dell'attività lavorativa, comprendenti il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro flessibile o a tempo parziale, per un periodo di tempo predeterminato.

**5. 053.** Gozi, Farinone.

\* \* \*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — (*Taglie minime*). — 1  
L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — (*Sottotaglia*). — 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.

2. La taglia minima dell'acciuga (*engraulis encrasicolus*) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.

3. La taglia minima della sardina (*sardina pilchardus*) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.

4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del Reg. (CE) 1967/2006 può istituire nuove taglie minime.

5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce « taglie minime » ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei Piani di gestione nazionali. ».

2. All'articolo 15, comma 1, della legge 14 luglio 1965, n. 963, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) sbarcare, trasportare, trasbordare e commercializzare esemplari di specie

ittiche al di sotto della taglia minima (sottotaglia) prevista dai regolamenti comunitari vigenti o da eventuali Piani di gestione adottati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 86, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni. »

Commissione	Governo

**5. 056.** Agostini, Sani, Oliverio, Brandolini, Zucchi, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

\* \* \*

#### ART. 6.

*(Modifica dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).*

Commissione	Governo

*Al comma 1, capoverso «ART. 12», comma 4, sopprimere la parola: , economiche.*

**6. 50.** Maggioni.

\* \* \*

Commissione	Governo

*Al comma 1, capoverso «ART. 12», comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: dai soggetti privato ovvero.*

**6. 51.** Maggioni.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)**

ART. 7.

*(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)**

\* \* \*

ART. 8.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)**

\* \* \*

ART. 9.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).*

*Al comma 1, lettera a), premettere le parole: ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.*

Commissione	Governo

**9. 50.** Dussin, Alessandri, Lanzarin, Togni.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

Commissione	Governo

*a-bis)* previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;

**9. 51.** Dussin, Alessandri, Lanzarin, Togni.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**ART. 9-bis.** — *(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).* — 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 2, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene »;

*b)* all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, gli obiettivi di qualità di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie ad

agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire gli obiettivi di qualità entro il 31 dicembre 2012. »;

c) all'articolo 9, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento degli obiettivi di qualità e dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto »;

d) all'articolo 19, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'allegato XIII »;

e) nell'allegato XIII, sostituire le parole: « valori obiettivo » e « valore obiettivo » con le seguenti: « obiettivi di qualità » e « obiettivo di qualità ».

Commissione

Governo

**9. 050.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

\* \* \*

#### ART. 10.

Commissione

Governo

*(Modifica all'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale).*

*Sopprimerlo.*

**10. 50.** Piffari, Porcino, Borghesi.

\* \* \*

Commissione

Governo

*Al comma 1, dopo le parole: o parere aggiungere le seguenti: di settore.*

**10. 51.** Mariani, Bratti, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola, Zamparutti.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)**

ART. 11.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)**

\* \* \*

ART. 12.

*(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).*

Commissione

Governo

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito di un rafforzamento dei livelli di tutela ambientale, previsti dalla vigente legislazione in materia.*

**12. 50.** Piffari, Porcino, Borghesi.

\* \* \*

Commissione

Governo

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che la gestione unica del servizio idrico integrato spetti ai comuni, in forma singola o associata, e sia esercitata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune.*

**12. 51.** Messina, Piffari, Porcino, Borghesi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 ed i conseguenti revisione e riordino della normativa ambientale devono comunque garantire un rafforzamento complessivo dei livelli di tutela ambientale e della salute previsti dalla vigente legislazione in materia.

Commissione	Governo

**12. 52.** Piffari, Porcino, Borghesi.

\* \* \*

*Al comma 2, sostituire le parole:* di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *con le seguenti:* di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

Commissione	Governo

**12. 53.** Maggioni.

\* \* \*

### (VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

\* \* \*

### ART. 13.

*(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).*

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* emanazione di una disciplina transitoria per le attività svolte o in fase di svolgimento da parte del gestore infra-

strutture ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000, recante criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, in conseguenza della definizione dei nuovi descrittori acustici di cui alla lettera *b*);

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* realizzati in coerenza con i criteri indicati nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;

*al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, i Ministri competenti si avvalgono del supporto tecnico dei gestori delle infrastrutture dei trasporti, come definite dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459.

Commissione	Governo

**13. 50.** Margiotta.

\* \* \*

### (VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

\* \* \*

### ART. 14.

*(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).*

┌ Al comma 21, sostituire le parole da:  
└ il termine di due mesi *fino a:* direttiva

medesima *con le seguenti*: due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE.

*Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

22. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 21.

\* **14. 50.** Mariani, Baretta, Vannucci.

*Al comma 21, sostituire le parole da: il termine di due mesi fino a: direttiva medesima con le seguenti: due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE.*

*Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

22. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 21.

\* **14. 51.** Stradella.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)**

\* \* \*

**ART. 15.**

*(Modifica all'articolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)**

Commissione	Governo

ART. 16.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).*

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari,*

**16. 50.** Palagiano.

\* \* \*

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, e di esperimenti con le seguenti: ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini.*

**16. 51.** Palagiano.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)**

\* \* \*

ART. 17.

*(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2010/4188 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)**

ART. 18.

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).*

*Sopprimerlo.*

**\*18. 50.** Palmieri, Formichella.

*Sopprimerlo.*

**\*18. 51.** Porcino, Borghesi.

*Sopprimerlo.*

**\*18. 52.** Perina, Della Vedova.

*Sopprimerlo.*

**\*18. 53.** Lanzillotta.

*Sopprimerlo.*

**\*18. 54.** Gozi, Velo, Gentiloni Silveri, Losacco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 18. – *(Contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica).* – 1. Al fine di utilizzare le reti di comunicazione elettronica quale strumento per la diffusione del *Made in Italy* e per la creazione di valore nel rispetto della proprietà intellettuale e per tutela dei marchi e dei brevetti, il Ministro dello sviluppo economico promuove forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nei settori manifattu-

rieri e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico favorisce anche la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione, ne dà comunicazione agli organi comunitari al fine di verificarne la conformità ai regolamenti e alle direttive dell'Unione europea e contribuisce a verificarne la diffusione, riscontrarne l'applicazione e garantirne il rispetto. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti del Ministero dello sviluppo economico, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Le modifiche introdotte non generano maggiori oneri a carico dello Stato.

Commissione	Governo

**18. 55.** Palmieri, Formichella.

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 18. – *(Contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica).* – 1. Al fine di utilizzare le reti di comunicazione elettronica quale strumento per la diffusione del *Made in Italy* e per la creazione di valore nel rispetto della proprietà intellettuale e per tutela dei marchi e dei brevetti, il Ministro dello sviluppo economico promuove forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nei settori manifatturieri e delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico favorisce anche la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione, ne dà comunicazione agli organi comunitari al fine di verificarne la conformità ai regolamenti e alle direttive dell'Unione europea e contribuisce a verificarne la diffusione, riscontrarne l'appli-

Commissione

Governo

cazione e garantirne il rispetto. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti del Ministero dello sviluppo economico, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori.

**18. 56.** Lanzillotta.

\* \* \*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 18. – *(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).* – 1. All'articolo 16, comma 1, alinea, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, le parole « che detto prestatore » sono sostituite dalle seguenti « che per detto prestatore sussistano entrambe le seguenti condizioni ».

Commissione

Governo

**18. 58.** Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , anche in relazione fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente:*

Commissione

Governo

*al medesimo comma, sopprimere la lettera b);*

*al comma 2, capoverso 3-bis, sopprimere la lettera b).*

**18. 57.** Gozi, Losacco, Velo, Gentiloni Silveri.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)**

ART. 19.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19)**

\* \* \*

ART. 20.

*(Recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 20)**

\* \* \*

ART. 21.

*(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 21)**

\* \* \*

ART. 22.

*(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante « Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari »).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 22)**

ART. 23.

*(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

Commissione	Governo

1-bis. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

**23. 50.** Brugger, Zeller.

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 23)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Commissione	Governo

ART. 23-bis. — *(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217).* — All'articolo 20 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: «del Ministro per le politiche europee» sono aggiunte le seguenti: « , decreto-legge Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali » e dopo le parole: « i Ministri degli affari esteri » sono aggiunte le seguenti: « , della salute ».

**23. 050.** Maggioni, Callegari.

\* \* \*

ART. 24.

*(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 24)**

ART. 25.

*(Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 25)**

\* \* \*

ART. 26.

*(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 26)**

\* \* \*

ART. 27.

*(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di medicinali ad uso veterinario).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 27)**

\* \* \*

ART. 28.

*(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 28)**

ART. 29.

*(Repertorio nazionale  
dei dispositivi medici).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 29)**

\* \* \*

ART. 30.

*(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto  
2007, n. 162, a seguito dell'apertura del caso  
EU Pilot 1254/10/MOVE per mancata appli-  
cazione della direttiva 2004/49/CE in mate-  
ria di indagine sugli incidenti ferroviari).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 30)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il se-  
guente:*

ART. 30-bis. – 1. Dopo il terzo comma  
dell'articolo 37 del codice della naviga-  
zione è aggiunto il seguente:

« Il concessionario subentrante è obbli-  
gato a corrispondere al concessionario  
uscente un indennizzo pari al valore del-  
l'azienda compresi i manufatti, le strutture  
e le attrezzature esistenti nella concessione  
ed impiegate nell'attività. La consegna del-  
l'area demaniale è condizionata all'avve-  
nuta corresponsione dell'indennità ».

Commissione

Governo

**30. 050.** Pini.

\* \* \*

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il se-  
guente:*

ART. 30-bis. – 1. Fino al 31 dicembre  
2013 gli imprenditori agricoli che traspor-

Commissione	Governo

tano i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario non sono soggetti agli adempimenti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

**30. 051.** Dussin.

\* \* \*

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — (Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117). — 1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto »;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove »;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratteriz-

zano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese ri-

Commissione	Governo

modulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.”.

**30. 052.** Pini.

\* \* \*

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

*(Modificazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).*

1. Dopo l'articolo 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è inserito il seguente:

« ART. 61-bis. – *(Prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edilizio da parte degli esercenti la professione di geometra).* – 1. Al fine di eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, sono consentite agli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati le seguenti attività, fermo restando le competenze già contemplate dalle vigenti leggi:

*a)* la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni civili in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, che presentino volumetria pari o inferiore a 5.000 metri cubi fuori terra ed abbiano le seguenti dimensioni strutturali, con esclusione dei sottotetti, qualora adibiti a vo-

lumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili:

1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di tre piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati;

2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di due piani fuori terra, oltre ai due piani interrati o seminterrati;

*b)* la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni destinate ad attività agricole, produttive, commerciali, terziarie, ricettive e ad esse assimilabili, in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, anche a struttura prefabbricata, che abbiano le seguenti dimensioni strutturali:

1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 10.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati;

2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 6.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le norme per la sua attuazione ».

Commissione	Governo

**30. 053.** Consiglio.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. – (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE). – 1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1.1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza ulteriori oneri, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro *habitat*, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, lettera a), primo e secondo interlinea, della stessa direttiva »;

b) al comma 5, dopo le parole: « prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato I alla citata direttiva » sono aggiunte le seguenti: « secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per quanto possibile, anche per gli *habitat* esterni alle zone di protezione speciale »;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione

della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'Allegato V della direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare ».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

*a)* durante il ritorno al luogo di nidificazione;

*b)* durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli »;

*b)* al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ».

3. All'articolo 19-*bis*, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, lettera *a*), della citata direttiva, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di «Linee guida» emanate con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere non vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».

5. All'articolo 21, comma 1, lettera *o*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;

Commissione	Governo

**30. 054.** Pini.

\* \* \*

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30-*bis*. — (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157). — 1. Al fine di

garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte seconda, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 7, la parola: « inamovibile » è soppressa;

*b)* all'articolo 14, i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.

4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2012 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2012 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.»

c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) lettera a), le parole: « quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*) » sono soppresse;

1.2) lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « storno (*Sturnus vulgaris*), fringuello (*Fringilla coelebs*);

1.3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*) »;

2) al comma 2, il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e,

nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate ».

d) il comma 4 dell'articolo 19-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria ».

e) all'articolo 23, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*: La tassa di cui al comma 1 è ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni ed i portatori di *handicap* ».

f) all'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: « da euro 1.032 a euro 6.197 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 8.000 »;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali ».

g) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« h-*bis*) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per chi esercita la

caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r*). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca di tali richiami »;

2) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

« *g*) sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 619 per chi esercita l'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie. La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 206 ad euro 1.238 ».

Commissione	Governo

**30. 055.** Pini.

\* \* \*

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30-*bis*. — (*Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*). — 1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari ».

Commissione	Governo

**30. 056.** Fugatti.

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. — (*Prodotti alimentari destinati al consumo umano*). — 1. Tutti gli additivi ed estratti alimentari autorizzati e le loro condizioni di utilizzazione sono armonizzati a livello europeo, al fine di proteggere la salute dei consumatori e garantire la libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno dell'Unione europea.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti e direttive in merito all'utilizzo nella produzione e conseguente commercializzazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano tal quali, ovvero quali ingredienti, ovvero quali additivi e/o estratti alimentari utilizzati come ingredienti durante la produzione o la preparazione di prodotti alimentari, sono immediatamente applicabili all'interno del territorio della Repubblica italiana senza necessità di recepimento e/o di atti amministrativi.

Commissione	Governo

**30. 057.** Consiglio.

PAGINA BIANCA

€ 4,00



\*16EME004240\*